

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo
delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del
Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche
private

Firenze, 7 aprile 2020

Spett.le
Comune di Ferrara
Piazza del Municipio, 2
44121 Ferrara

per pec: comune.ferrara@cert.comune.fe.it

OGGETTO: diffida requisito discriminatorio Avviso pubblico “Emergenza Coronavirus: buoni spesa – Buoni spesa per famiglie in difficoltà”.

Con la presente la dott.ssa Sofia Ciuffoletti in qualità di legale rappresentante dell'Altro Diritto ONLUS, iscritta dal 20.01.2015 al n. 365 del “Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni” di cui all’art. 6 del D.lgs. 251/2003 gestito dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), contesta la legittimità dell’avviso pubblico in oggetto adottato dall’amministrazione diffidata in applicazione dell’ordinanza della presidenza del consiglio – Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

Tale avviso prevede come requisito di accesso alla prestazione *“in ordine di priorità: 1) cittadinanza italiana, 2) cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 3) cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della normativa vigente di settore; carta di soggiorno per familiare, comunitario o extra comunitario, di cittadino dell’Unione europea”*.

Tale previsione costituisce un’ipotesi di **discriminazione fondata sulla nazionalità** come tale vietata sia dal diritto interno che dal diritto dell’Unione europea.

La condotta dell’amministrazione comunale risulta censurabile sotto diversi profili. In primo luogo, si rileva l’assoluta irragionevolezza e illegittimità della previsione di un **criterio preferenziale** per i cittadini italiani i quali saranno preferiti dall’amministrazione nell’accesso alla provvidenza economica con la conseguente esclusione di moltissimi stranieri (potenzialmente in una situazione economica più gravosa) dal beneficio, essendo tra l’altro la prestazione in discussione ad esaurimento fondi.

In secondo luogo, la limitazione per i cittadini di Paesi terzi ai soli titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, ovvero ai titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione, comporta l’**illegittima esclusione** di tutti gli altri cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di permesso di soggiorno temporaneo ma che devono per legge considerarsi parimenti legittimati ad accedere alla misura a **parità di condizioni**. Si ricorda che l’art. 41 del D. lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione) sancisce un divieto di discriminazione nell’ambito *“delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale”*, condizionandola unicamente alla titolarità di un *“permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno”*.

Del resto, un **generale divieto di discriminazione** è riconosciuto anche dal diritto

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo
delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del
Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche
private

dell'Unione Europea, sia primario che derivato, che con riguardo all'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale garantisce una parità di trattamento per i cittadini di Paesi terzi rispetto ai cittadini dello Stato membro, nel nostro caso rispetto ai cittadini italiani. Tale principio è **vincolante** per tutti gli Stati membri e di **immediata applicabilità**.

Le misure predisposte dal Governo, di cui alla citata ordinanza della protezione civile, sono misure di carattere emergenziale volte a supportare i cittadini che si trovino in condizioni di difficoltà economica in ragione della pandemia. Ne consegue che tali misure debbano essere garantite a tutti coloro che si trovino in tali condizioni, indipendentemente dalla nazionalità, risultando dunque illegittima l'esclusione di taluni cittadini di Paesi terzi in relazione alla tipologia del titolo di soggiorno.

A tal proposito, merita sottolineare che una tutela ancor più ampia è garantita dall'art. 2 del T.U. Immigrazione, il quale stabilisce che *“allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana”*; ne segue che l'amministrazione dovrebbe ammettere alla misura non solo tutti i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno temporaneo, ma anche i cittadini di Paesi terzi irregolari domiciliati nel comune di Ferrara che – al pari di tutti gli altri – si trovano a dover fronteggiare la situazione emergenziale che ha investito il Paese e i quali devono essere tutelati dall'emergenza alimentare certamente attinente ai diritti fondamentali della persona.

Parimenti **illegittima** deve ritenersi la limitazione di tali misure ai soli **residenti** nel Comune di Ferrara non anche ai cittadini ivi **domiciliati**. Tale previsione comporta, infatti, l'illegittima esclusione dei senza fissa dimora che ovviamente si trovano in una situazione di bisogno economico certamente aggravata dall'emergenza sanitaria, oltre che i richiedenti asilo che a seguito dell'adozione delle nuove norme in materia di immigrazione non vengono più iscritti come residenti presso i registri anagrafici di moltissimi comuni, ma che hanno certamente diritto di accedere in condizioni di parità ai diversi servizi sul territorio (ex art. 5 d. Lgs. 142/2015 come modificato dal d.l. 113/2018).

Per i motivi sin qui esposti, si invita l'amministrazione in indirizzo a procedere alla immediata rettifica dell'avviso eliminando le previsioni discriminatorie secondo le indicazioni di cui sopra, con l'avvertimento che in difetto saremo costretti ad agire innanzi alle competenti sedi giudiziarie.

La Direttrice de L'Altro diritto ONLUS
Sofia Ciuffoletti

L'ALTRO DIRITTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU
CARCERE, DEVIANZA E MARGINALITÀ
Via delle Pandette 35 - 50127 FIRENZE
Fax: 055 4374314
Codice Fiscale: 94093950486